



Comune di Isernia

Medaglia d'Oro

AREA TECNICA

Piazza Michelangelo snc –Isernia-86170

Procedura aperta
Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di
“Riqualificazione sostenibile dell’edificio scolastico Scuola
Elementare San Pietro Celestino”
CIG: 8222035DE9-CUP: J51E16000040001

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSA	3
1. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	4
2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	4
3. IMPORTI DELL'APPALTO.....	5
4. TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI.....	6
5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO.....	8
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA	8
7. PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	10
8. PRESTAZIONE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	11
9. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE	12
10. REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	12
10.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	12
10.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO- PROFESSIONALE.....	14
10.3. INDICAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE.....	16
11. STRUTTURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE	19
12. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	20
12.1. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	21
12.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.....	21
12.3. PRESCRIZIONI STABILITE A PENA DI ESCLUSIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI	22
13. AVVALIMENTO IN MERITO AI REQUISITI RICHIESTI PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE.....	23
14. AVVALIMENTO IN MERITO AI REQUISITI RICHIESTI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI.....	24
15. SUBAPPALTO PROGETTAZIONE	25
16. SUBAPPALTO LAVORI.....	25
17. GARANZIA PROVVISORIA	25
18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	28
19. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	28
20. SOCCORSO ISTRUTTORIO	29
21. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
21.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	30
21.2. IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	31
22. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	32

22.1. DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	34
22.2. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI ..	34
23. OFFERTA TECNICA.....	36
24. OFFERTA ECONOMICA.....	37
25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	38
25.1. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	39
25.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	45
25.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	46
25.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	46
26. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	47
27. COMMISSIONE GIUDICATRICE	47
28. APERTURA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.....	48
29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	49
30. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	49
31. CHIARIMENTI	51
32. COMUNICAZIONI	51
33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	52
34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	52

PREMESSA

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Isernia, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualificazione sostenibile dell'edificio scolastico Scuola Elementare San Pietro Celestino di Piazza "A. Volta".

Nel prosieguo:

- per **Codice** si intende il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modifiche, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32;
- per **Regolamento** si intende il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore.

L'affidamento in oggetto avverrà con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016, e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs n. 50/2016. Il luogo di svolgimento dell'appalto è nel Comune di Isernia, Codice NUTS ITF21.

Alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 28 del D.lgs. n. 50/2016, l'affidamento ha per oggetto un contratto misto di lavori e servizi in quanto è prevista sia la redazione del progetto esecutivo sia l'esecuzione dei lavori di riqualificazione sostenibile dell'edificio scolastico Scuola Elementare San Pietro Celestino di Piazza A. Volta, secondo le specifiche riepilogate di seguito e ben dettagliate nel progetto definitivo dei lavori.

L'affidamento è da considerarsi quale appalto pubblico di lavori che prevede l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 59 – comma 1 bis – del D.lgs. 50/2016 (appalto integrato). L'amministrazione contraente ha stabilito di ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, tenuto conto della sospensione disposta dalla L. 14/06/2019 n. 55 fino al 31/12/2020 dell'art. 59 comma 1 quarto periodo ed inoltre considerato che l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto è nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. Il ricorso all'appalto integrato, inoltre, riduce i tempi di realizzazione dell'opera rispetto all'affidamento separato di lavori e progettazione, consentendo di rientrare nelle tempistiche imposte dal MIUR concedente i finanziamenti. Pertanto, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.lgs. 50/2016, l'appalto verrà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di lavori, fermo restando che, per quanto disciplinato dallo stesso articolo, l'operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità sia per l'esecuzione dei lavori che per la prestazione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016) in modalità telematica, mediante la piattaforma Portale Appalti raggiungibile al seguente indirizzo: <http://5.63.170.94:38080/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il progetto definitivo dei lavori posto a base di gara, è stato sottoposto alla verifica di un organismo esterno, giusto rapporto di verifica redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.

50/2016 ed è stato validato dal Responsabile del Procedimento in data 08/04/2015. I lavori e l'attività di progettazione sono regolamentati in modo specifico dal "Capitolato Speciale d'Appalto". Le disposizioni contenute nel capitolato costituiscono livelli prestazionali minimi, sulla base dei quali possono essere formulate proposte migliorative che verranno valutate in sede di offerta tecnica. L'affidatario ha l'obbligo di eseguire e ottemperare a tutte le proposte migliorative presentate in sede di gara, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione contraente.

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto definitivo posto a base di gara, approvato con D.G.C. n. 24 del 07/02/2020
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - All. 1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative
 - All. 2 DGUE

La documentazione di gara è disponibile:

- sulla piattaforma Portale Appalti raggiungibile al seguente indirizzo:
<http://5.63.170.94:38080/PortaleAppalti/it/homepage.wp>
- sul sito web istituzionale del Comune di Isernia:
<http://comuneisernia.asitechspa.it/>, Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti"

Per tutto quanto sopra, i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, possono formulare la propria offerta per l'affidamento dell'appalto.

1. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

COMUNE DI ISERNIA – Piazza Marconi, 1– 86170 ISERNIA - Tel.: 08654491

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonio Ricchiuti, Settore Tecnico - Tel.: 0865471614

indirizzo di posta elettronica: a.ricchiuti@comune.isernia.it

2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di riqualificazione sostenibile dell'edificio scolastico Scuola Elementare San Pietro Celestino di Piazza A. Volta

Le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

1. **Progettazione esecutiva dei lavori:** durata 45 gg naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna del relativo servizio di ingegneria ed architettura;
2. **Esecuzione dei lavori:** durata complessiva di 700 gg naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna;

L'appalto è costituito da un unico lotto per le seguenti motivazioni:

- il raggiungimento di una piena funzionalità tra la fase progettuale e quella di esecuzione dei lavori, in cui al meglio si espliciti la realizzazione delle opere con le soluzioni progettuali adottate;
- l'effettiva realizzazione della messa in sicurezza dell'edificio in zona sismica nel più breve tempo possibile;

- la complessità delle prestazioni richieste in termini sia qualitativi che quantitativi ulteriormente accresciuta dalla ristretta tempistica dettata dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1007 del 27/12/2017.

3. IMPORTI DELL'APPALTO

L'importo complessivo delle attività (appalto integrato - progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) posto a base di gara è pari a € 2.396.703,88 oltre IVA.

Per l'esecuzione dei lavori è stato stimato un importo complessivo pari a € 2.332.582,43 di cui € 55.429,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 23 – comma 16 – del D.lgs. 50/2016 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari a € 980.052,80. Tali costi sono stati calcolati, per i lavori di realizzazione dell'opera, sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvate con Decreto Direttoriale n. 23/2017 del 3 aprile che definiscono il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia ed attività affini.

Il corrispettivo stimato della progettazione esecutiva (esclusi oneri previdenziali 4% e IVA) è pari ad € 64.121,45. Tale importo è stato calcolato con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 – comma 8 – del decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'importo è comprensivo della progettazione esecutiva e della progettazione delle eventuali soluzioni migliorative proposte in sede di gara.

Il corrispettivo della progettazione comprende tutte le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al progetto esecutivo presentato alla stazione appaltante, che dovessero essere ritenute necessarie o richieste dagli Enti preposti al rilascio di pareri e/o nulla-osta e della Società incaricata per la verifica della progettazione esecutiva.

L'importo dell'appalto è stabilito in complessivi a € 2.396.703,88 oltre IVA, secondo gli schemi di cui ai seguenti prospetti:

Progettazione ed esecuzione dei lavori				
Fasi	Descrizione attività	Contratto	Importo parziale	Importo totale
Progettazione (A)	Progetto esecutivo	A corpo	€ 64.121,45	€ 64.121,45
Lavori (B)	Opere edili e strutturali	A corpo	€ 1.622.995,12	€ 2.277.153,05
	Opere impiantistiche	A corpo	€ 654.157,93	
Sicurezza (C)	Costi per la sicurezza	A corpo	€ 55.429,38	€ 55.429,38

Quadro riassuntivo		
Importo complessivo dell'appalto (progettazione + lavori)	A+B	€ 2.396.703,88
di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	C	€ 55.429,38
Importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso	A+B-C	€ 2.341.274,50

Tutti i prezzi e gli importi sono al netto dell'IVA. Gli importi e i prezzi posti a base di gara sono comprensivi di ogni onere, contributo fiscale, amministrativo, previdenziale (esclusi oneri 4% servizio progettazione), assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l'offerente dovrà sostenere per assicurare le attività dell'appalto, del costo della manodopera durante l'esecuzione dei lavori nonché degli oneri aziendali delle misure in materia di salute e sicurezza e di ogni onere necessario per lo svolgimento delle

procedure amministrative, a carico dell'affidatario, relative a: pratiche antincendio per l'ottenimento del CPI, certificato di agibilità, pratica ex legge 10/1991.

Il contratto sarà stipulato a corpo tanto per la parte relativa al progetto esecutivo quanto per la parte relativa ai lavori. Ne discende che, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 59, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016, per i lavori ed il servizio di progettazione, il "prezzo offerto" è fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione eseguita. Esso quindi costituisce vincolo contrattuale e sommato agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per la parte dell'appalto relativa ai lavori, andrà a formare l'importo contrattuale. Nell'ambito dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio relativo all'elemento prezzo sarà attribuito, per i lavori ed il servizio di progettazione, sulla base delle offerte a ribasso sugli importi posti a base di gara. L'importo di aggiudicazione è comprensivo delle proposte migliorative presentate in sede di gara, accettate dalla commissione giudicatrice, e da riportare nel progetto esecutivo, e delle eventuali variazioni e/o integrazioni al progetto esecutivo che dovessero essere ritenute necessarie o richieste dagli Enti preposti al rilascio di pareri e/o nulla-osta e della Società incaricata per la verifica della progettazione esecutiva.

L'Amministrazione contraente, stante l'urgenza di adeguare sismicamente l'edificio scolastico e di realizzare i lavori nel rispetto dei tempi previsti dal decreto di finanziamento, si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016.

Le tempistiche di ciascuna fase delle attività di cui si compone l'appalto sono riportate nel relativo Cronoprogramma.

4. TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Per la definizione delle categorie e classifiche dei lavori si fa presente che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 83 – comma 2 – del D.lgs. 50/2016, nella parte relativa alle Società Organismi di Attestazione (SOA) si applica la norma transitoria di cui all'art. 216, comma 14, per cui “..continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. Pertanto, nella vigenza degli artt. da 60 a 96 del DPR 207/2010, occorre fare riferimento alle categorie generali e specializzate di cui all'art. 61 del DPR 207/2010 elencate nell'Allegato A, così come aggiornato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10 novembre 2016. Il citato decreto, attuativo del d.lgs. 50/2016, ha definito l'elenco delle categorie costituenti strutture, impianti ed opere speciali (SIOS) per le quali, ai sensi del comma 11 dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere.

Il progettista ha proceduto, per come stabilito all'art. 32 – comma 7 – del DPR 207/2010, all'aggregazione delle varie voci di lavoro del computo metrico estimativo definendo le categorie di appartenenza, con particolare riferimento all'individuazione:

- della categoria prevalente;

- delle categorie scorporabili di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero di importo superiore ai 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;
- di quelle per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (SIOS introdotte al comma 11 dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 ed elencate nel Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016) per le quali, se di importo superiore al 10%, non è ammesso l'avvalimento e il subappalto non può superare il 30% del relativo importo, per come stabilito dal comma 5 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Si riporta di seguito l'elenco delle categorie con la relativa classifica conforme alle previsioni del comma 4 dell'art. 61 del DPR 207/2010:

CATEGORIE E CLASSIFICHE DI OPERE							
Declaratoria	Categ.	Classifica	Importo (euro)	%	Indicazioni ai fini della gara		
					Prevalente o Scorporabile	Qualif. obblig.	Subappaltabile (si/no)
Edifici civili e industriali	OG1	IV	1.662.501,30	71,27	Prevalente	SI	Si Max 40%
Impianti tecnologici	OG11	III	670.081,13	28,73	Scorporabile	SI	Si Max 30% (no avvalimento)
			2.332.582,43	100			

I costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, sono quantificati in € 980.052,80. Classificazione della prestazione professionale relativa al servizio di ingegneria e di architettura

Trattandosi di appalto pubblico di lavori che prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera, il concorrente dovrà possedere i requisiti speciali di cui all'art. 83, comma 1, del D.lgs. 50/2016 anche per la progettazione.

In particolare, per definizione dei requisiti di carattere speciale di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 83 del codice, si sono identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, con l'indicazione delle corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie.

Si riporta, nella successiva tabella n. 1, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2).

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Onorario	Spese e accessori
S.03	I/g	0,95	€ 668.535	€ 16.333,29	€ 3.952,95
E.08	I/c	0,95	€ 1.227.309	€ 22.545,77	€ 5.456,48
IA.01	III/a	0,75	€ 87.440	€ 2.775,00	€ 666,76
IA.02	III/b	0,85	€ 201.419	€ 5.603,11	€ 1.356,05
IA.03	III/c	1,15	€ 92.448	€ 4.389,66	€ 1.062,38
TOTALE				€ 64.121,45	

I servizi di cui sopra sono riconducibili rispettivamente a:

E.08 - CPV 712220000-6 "Servizi di progettazione architettonica";

S.03 - CPV 71327000-6 "Servizi di progettazione di strutture portanti";

IA.01-IA.02-IA.03 - CPV 71321000-4 “Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici”.

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

La documentazione di gara elencata in premessa e gli elaborati progettuali sono disponibili al seguente indirizzo della stazione appaltante <http://comuneisernia.asitechspa.it/>, Sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma Portale Appalti raggiungibile al seguente indirizzo: <http://5.63.170.94:38080/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Tutti gli elaborati progettuali inerenti la presente procedura di gara, sono altresì posti in visione e disponibili presso il Comune di Isernia – Settore Tecnico – Piazza Michelangelo – 86170 ISERNIA, tel. 0865471614; PEC: comuneisernia@pec.it dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, previo appuntamento telefonico.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori è obbligatorio. I concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare nell’immobile oggetto dell’intervento un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dello stato di fatto. I concorrenti, preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Contraente, potranno eseguire ulteriori rilievi ed indagini specialistiche ritenuti necessari, purché questi siano del tipo non invasivo. L’amministrazione Contraente, dopo la pubblicazione del bando, metterà a disposizione dei partecipanti l’accessibilità nell’immobile oggetto dell’intervento.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega purché dipendente dell’operatore economico concorrente. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza della Ditta mandataria; in caso di Consorzio, da un rappresentante dello stesso; in caso di rete di imprese da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete.

Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono inviare, non oltre i 10 (dieci) giorni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, tramite il portale appalti una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo/numero di telefono/posta elettronica certificata, cui indirizzare la convocazione. La data di sopralluogo verrà concordata con la stazione appaltante.

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola od associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con

potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Per le imprese cooptate si applica l'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010;

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

L'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori. Per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione.

Il Capitolato Speciale d'Appalto contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo ed alle migliorie offerte in sede di gara ed accettate dalla Commissione di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge. Dovrà essere assicurato il raggiungimento del coefficiente di adeguamento sismico previsto dalla normativa di settore. Esso determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Non sono ammesse variazioni alle lavorazioni previste nel progetto definitivo fatte salve le migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara per le tipologie riportate del presente Disciplinare al punto 26.1 - Criteri di valutazione.

Le varianti migliorative proposte dovranno essere interamente e senza alcuna ulteriore modificazione trasfuse ed adeguatamente dettagliate nel progetto esecutivo, da parte dell'appaltatore, fermo restando che gli eventuali perfezionamenti non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che rimarrà fissa ed invariata.

Per la redazione del progetto esecutivo, qualora ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

Per la progettazione esecutiva è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

Dopo la stipula del contratto, il RUP procederà alla consegna del servizio di progettazione esecutiva. L'appaltatore avrà 45 gg naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo. Scaduto tale termine, si applicherà la penale prevista nel capitolato speciale e se l'appaltatore non provvederà alla consegna entro i 10 gg successivi all'invio della nota di sollecito del RUP, si procederà alla risoluzione del contratto e alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione, tenendo conto delle eventuali migliorie offerte in sede di gara, sarà condotta ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto incaricato della verifica condotta ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 (ufficio tecnico della stazione appaltante), in contraddittorio con il soggetto esecutore della progettazione, verificherà la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo posto a base di gara, prendendo atto delle migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara. A tale contraddittorio parteciperà anche il progettista autore del progetto posto a base di gara. L'appaltatore, entro la data perentoria indicata dal RUP, dovrà adeguare il progetto esecutivo alle eventuali osservazioni dell'Organismo di verifica, pena l'applicazione della penale prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora l'appaltatore non ottemperi nei 10 gg successivi all'invio della nota di sollecito del RUP, il progetto esecutivo si considererà non meritevole di approvazione e si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 comma 4 nonché alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

In caso di risoluzione del contratto nelle ipotesi contenute nel presente paragrafo, l'amministrazione contraente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario, ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, entro trenta giorni dalla formale approvazione.

8. PRESTAZIONE DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Il concorrente dovrà disporre di soggetti abilitati alla progettazione in possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi mediante una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico qualora si tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (rif. art 79, comma 7, del DPR 207/2010);
- b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art 46, del quale il concorrente intende "avvalersi". In questo caso trova applicazione l'art 89 del Codice e nello specifico il comma 1 secondo periodo in base al quale "per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali

capacità sono richieste”. Il progettista ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione;

c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett a), b), c), d) ed f) del Codice;

d) associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per l'attività di progettazione non è consentito il ricorso al sub-appalto. Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Vige il divieto di sub-appalto anche per la relazione geologica.

9. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Per tutti gli operatori economici, indipendentemente dalla prestazione che eseguono anche nell'ambito di un'eventuale forma associativa, non è ammessa la partecipazione alla gara, nel caso di:

- presenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- sussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancata accettazione delle clausole del protocollo di legalità, sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Isernia in data 5 ottobre 2010, prot. n. 33432, allegato alla documentazione di gara.

10. REQUISITI SPECIALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

I soggetti incaricati della progettazione, compreso lo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, adeguata per categoria e classifica ai lavori da progettare ed eseguire, devono possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità alle linee guida ANAC n. 1 aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 ed al Bando Tipo ANAC n. 3 pubblicato sulla GURI n. 186 del 11/08/2018.

10.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

In particolare:

➤ I professionisti singoli o associati (art. 46 comma 1 lettera a) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 1 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

➤ Le società di professionisti (art. 46 comma 1 lettere a) e b) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:

- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1) i soci;
- 2) gli amministratori;
- 3) i dipendenti;
- 4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

➤ Le società di ingegneria (art. 46 comma 1 lettere a) e c) del codice) devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:

- disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) laurea in ingegneria o architettura;
- 2) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1) i soci;
- 2) gli amministratori;
- 3) i dipendenti;
- 4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti

con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) (per il/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico oggetto dell'appalto) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti dai vigenti ordinamenti. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante:

- acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
- acquisisce i dati direttamente dall'operatore economico attraverso il sistema AVCpass.

10.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Per la definizione dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale relativi al servizio di ingegneria ed architettura richiesto, il riferimento normativo è nell'art. 83 comma 1 lettera b) e c) e alle ulteriori previsioni richiamate nello stesso articolo. Inoltre si sono prese a riferimento le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC recante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed architettura", approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016. Difatti, il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Ai fini della determinazione dei requisiti si è tenuto conto sia delle disposizioni riferite agli appalti di servizi e di forniture sia alle Linee guida Anac (cfr. art. 83 del Codice - Linea guida n. 1).

- a) **fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore al doppio dell'importo del servizio di progettazione a base di gara, ovvero non inferiore a 128.42,90 euro (importo progettazione x 2); tale requisito è richiesto in considerazione dell'entità e della complessità dell'incarico e della necessità di poter selezionare un operatore sul mercato con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al valore dell'affidamento.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- b) **avere svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e classi cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, per come riepilogato nella seguente tabella:

Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo lavori (A)	Importo requisito richiesto (1,5*A)
S.03	I/g	0,95	€ 668.535	€ 1.002.802,50
E.08	I/c	0,95	€ 1.227.309	€ 1.840.963,50
IA.01	III/a	0,75	€ 87.440	€ 131.160,00
IA.02	III/b	0,85	€ 201.419	€ 302.128,50
IA.03	III/c	1,15	€ 92.448	€ 138.672,00

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta.

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

- c) **avere svolto, negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti a ciascuna categoria e classe cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,60 (zero virgola sessanta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie della prestazione e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, per come riepilogato nella seguente tabella:

Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo lavori (A)	Importo requisito richiesto (0,6*A)
S.03	I/g	0,95	€ 668.535	€ 401.121,00
E.08	I/c	0,95	€ 1.227.309	€ 736.385,40
IA.01	III/a	0,75	€ 87.440	€ 52.464,00

IA.02	III/b	0,85	€ 201.419	€ 120.851,40
IA.03	III/c	1,15	€ 92.448	€ 55.468,80

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l'importo, il periodo di espletamento e l'Ente Committente;
- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta.

Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

Per ultimi tre anni e per ultimo decennio, anteriori la data di pubblicazione del bando di gara, si intende il periodo temporale costituito rispettivamente dai tre anni e dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI. Per il requisito a), i tre esercizi migliori possono essere scelti nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sulla GURI.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui ai precedenti punti si precisa che:

- i servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- per servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, devono intendersi quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta;
- in linea generale, per la qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale. Dovranno però avere un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Per come specificato nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, per quanto rileva ai fini della presente procedura, per la categoria Impianti si dovrà necessariamente fare riferimento alla stessa destinazione funzionale corrispondente alla prestazione professionale richiesta.

10.3 INDICAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

a) INDICAZIONI PER SOGGETTI DI CUI ALL'ART 45 DEL CODICE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante il proprio staff tecnico [paragrafo 8, lett a)] devono dimostrare, attraverso lo staff tecnico stesso, il possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo 10. Trovano applicazione al riguardo, in coerenza con le vigenti disposizioni del Codice e con le previsioni del bando tipo ANAC n. 3/2018 e delle linee guida ANAC n. 1, gli articoli 79 comma 7 e 92 comma 6 del DPR 207/2010.

b) CONCORRENTE CHE INDICHI ALTRI OPERATORI PER LA PROGETTAZIONE (AVVALIMENTO)

Nel caso di concorrenti che individuino i progettisti mediante indicazione esplicita di un operatore economico di cui all'art 46 del Codice [paragrafo 8, lett b)] si possono definire le seguenti ipotesi:

1. il concorrente indica un singolo operatore economico “ausiliario”: in questo caso l'ausiliario dovrà possedere tutti i requisiti indicati al precedente paragrafo 10;
2. il concorrente indica un raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 comma 1 lett e) del Codice: in questo caso per il possesso dei requisiti si rinvia a quanto previsto al successivo punto “indicazioni per i sub-raggruppamenti temporanei”;
3. il concorrente indica più soggetti professionali (cosiddetto avvalimento frazionato): in questo caso tutti gli ausiliari devono possedere singolarmente i requisiti di cui al precedente paragrafo 10.1 lett a), b) e c) mentre il concorrente dimostrerà il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 10.2 lett. a), b), e c) cumulativamente mediante un unico contratto di avvalimento.

In ogni caso i soggetti indicati devono essere in possesso dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 9 e dovrà essere presentata tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento (si rinvia a quanto previsto dal successivo paragrafo 13).

c) CONCORRENTE CHE ASSOCI UN OPERATORE IN RAGGRUPPAMENTO

Gli operatori economici che individuano i progettisti mediante una mandante del raggruppamento concorrente [paragrafo 8, lett. c)] devono dimostrare, attraverso il singolo mandante (operatore economico di cui all'art 46 comma 1 lett a), b), c), d) ed f) del Codice), il possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo 10. Lo stesso mandante dovrà essere in possesso, come tutti gli altri componenti il raggruppamento concorrente, dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo 9.

d) INDICAZIONI PER I SUB-RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE E GEIE

Nel caso il concorrente individui i progettisti mediante sub-raggruppamenti temporanei, avvalimento nei confronti di un raggruppamento o nel caso in cui il mandante che assume la

progettazione è a sua volta un sub-raggruppamento, il sub-raggruppamento deve possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 10.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 10.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 10.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 10.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 10.2 lett. b) deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 10.2 lett. b) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 10.2 lett. c) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 10.2 lett. c) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

e) INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 10.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 10.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 10.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale debbono essere posseduti in conformità alle previsioni di cui all'art. 47, comma 2bis del Codice.

11. STRUTTURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Il progettista qualificato (impresa con proprio staff tecnico, ovvero progettista indicato, ovvero progettista associato), ai fini della partecipazione alla presente procedura, deve mettere a disposizione una struttura operativa di figure professionali dedicate allo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva, nominativamente indicate.

A tale scopo, il progettista, in sede di offerta, dovrà nominativamente indicare le figure professionali in possesso di Laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica, abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Per ciascuna figura professionale, nominativamente individuata, dovrà essere reso noto il rapporto professionale intercorrente con il progettista qualificato.

Qualora la figura del geologo non rientri nell'organigramma dell'operatore economico partecipante, ai fini della partecipazione alla suddetta procedura, potrà essere inserito nel raggruppamento temporaneo (RT), con l'operatore economico partecipante, con il solo obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e quelli strettamente connessi alla propria figura professionale e di conseguenza nell'atto di impegno alla costituzione del RT non deve essere indicata alcuna quota di esecuzione del servizio (che nella sua unicità sarà espletato al 100% dall'operatore economico), ma semplicemente il ruolo che andrà a ricoprire nel Gruppo.

E' considerato presente nell'organigramma qualsiasi soggetto che è componente di una associazione tra professionisti, socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante

dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM n. 263/16, anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.

I professionisti indicati nel gruppo di lavoro dovranno, in caso di aggiudicazione, rendere opportune dichiarazioni in ordine alla moralità individuale e professionale. Le stesse saranno oggetto di verifica ai sensi del DPR 445/2000.

La proposta di struttura operativa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di progettista qualificato come singolo operatore economico (sia esso indicato o raggruppato);
- dal rappresentante legale del capogruppo, nel caso di progettista qualificato come RTP, Consorzi Ordinari, GEIE già costituiti (sia esso indicato che raggruppato);
- dai tutti i rappresentanti legali nel caso di progettista qualificato come RTP, Consorzi Ordinari, GEIE costituendo (sia esso indicato che raggruppato);
- dal rappresentante legale, nel caso di progettista qualificato come Consorzio Stabile;
- da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiara di averne i poteri, nel caso di progettista qualificato come Studio Associato.

La proposta della Struttura Operativa da parte degli operatori qualificati per progettazione e costruzione, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
- dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane.

La proposta della Struttura Operativa dovrà, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dagli stessi componenti della struttura operativa, con allegata copia di un documento d'identità in corso di validità, con la quale ciascuno dei professionisti indicati nella predetta struttura, accetta di svolgere la prestazione e dichiara di non partecipare in alcuna delle strutture operative indicate dagli altri concorrenti.

Tra i componenti della Struttura Operativa dovrà, inoltre, essere indicato, a pena di esclusione, il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Il professionista che espleta l'incarico di progettista antincendio dovrà essere in possesso di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante, ferma restando la composizione dell'affidatario dell'incarico ed il mantenimento dei requisiti richiesti.

12. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione

dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria mediante la banca dati prevista dall'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le modalità specificate nel presente disciplinare di gara in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione.

In relazione alla verifica, la stazione appaltante richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'ANAC nella propria deliberazione n. 157/2016. Ai fini dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la selezione dell'operatore economico avverrà secondo le capacità economico finanziaria, tecniche e professionali di cui all'art. 83 comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 50/2016.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'emanazione del decreto dell'ANAC ivi previsto, si applica l'art. 216 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese).

12.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

12.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Il concorrente dovrà possedere la qualificazione per le seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIE E CLASSIFICHE DI OPERE							
Declaratoria	Categ.	Classifica	Importo (euro)	%	Indicazioni ai fini della gara		
					Prevalente o Scorporabile	Qualif. obblig.	Subappaltabile (si/no)
Edifici civili e industriali	OG1	IV	1.662.501,30	71,27	Prevalente	SI	Si Max 40%

Impianti tecnologici	OG11	III	670.081,13	28,73	Scorporabile	SI	Si Max 30% (no avvalimento)
			2.332.582,43	100			

- a) Categoria prevalente OG1: attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nella categoria e classifica di riferimento, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010. Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto entro il 40% ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione.
- b) Categoria scorporabile OG11 a qualificazione obbligatoria (SIOS): i relativi lavori, ricompresi tra quelli di cui all'Allegato A del DM n. 248/2016, non possono essere eseguiti direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Il possesso dei requisiti per la categoria OG11 deve essere provato tramite attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del D.P.R. 207/2010, la qualificazione nella predetta categoria con classifica adeguata ai lavori da assumere. Per tali lavorazioni, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del codice, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento. Inoltre, ai sensi dell'art 105 comma 5 del Codice e dell'art. 1, comma 2 del D.M. 248/2016, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere della stessa categoria (ma il predetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del codice).
- Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda integralmente i requisiti di qualificazione richiesti per la categoria OG11, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio") nel predetto limite del 30%. Pertanto, stante il limite al subappalto del 30% dell'importo della categoria stessa, gli operatori economici dovranno comunque possedere il 70% di qualificazione della categoria stessa.
- Qualora l'operatore economico non possieda alcuna qualificazione per la categoria OG11 dovrà necessariamente, ai fini della partecipazione all'appalto, costituirsi in RTI con operatori economici qualificati per la medesima categoria.

12.3 PRESCRIZIONI STABILITE A PENA DI ESCLUSIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti:

- in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei lavori;
- in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.;

- in caso di aggregazioni di imprese di rete da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 10.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di qualificazione

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 12.2, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 12.2, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori della categoria scorporabile, il relativo requisito potrà essere soddisfatto integralmente dalla mandante.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 3, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, (che ricorre nel caso in cui i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile siano assunti da soggetti riuniti, a loro volta, in un sub raggruppamento di tipo orizzontale) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata pari almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub-associazione, mentre la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione, ferma restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; l'importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per il 10%, ferma restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile. La mandataria della sub associazione orizzontale, per ciascuna categoria, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 83 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 10.2 devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47, comma 2 e 2-bis, del Codice.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascuna impresa. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

13. AVVALIMENTO IN MERITO AI REQUISITI RICHIESTI PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione mediante indicazione di un operatore economico di cui all'art 46 del Codice. Tale operatore economico sarà a tutti gli effetti un ausiliario del concorrente, seppure con specifico riferimento solo alla prestazione rappresentata dalla progettazione esecutiva. L'operatore economico indicato quale ausiliario dovrà possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 10 e 11. Nel caso di avvalimento nei confronti di più soggetti professionali e quindi presenza di più ausiliari (cosiddetto avvalimento frazionato) si richiede, a pena di esclusione, che gli stessi soggetti ausiliari, oltre a rispettare quanto previsto dall'art 89 comma 1 secondo periodo del Codice, relativamente all'obbligo di esecuzione della prestazione da parte dei soggetti ausiliari in relazione ai requisiti dagli stessi messi a disposizione, anche l'obbligo da parte di tutti gli ausiliari di impegnarsi formalmente ad un coordinamento tra loro e quindi ad un reciproco riconoscimento ed impegno alla collaborazione, sotto il coordinamento della figura del responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. Detto impegno potrà essere contenuto anche all'interno del contratto di avvalimento che quindi dovrà essere sottoscritto da tutti gli ausiliari oltre che dall'operatore economico concorrente.

14. AVVALIMENTO IN MERITO AI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può comprovare la capacità dell'impresa di eseguire direttamente i lavori – dimostrabile tramite il possesso di idonea attestazione SOA - avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, ad eccezione dei limiti descritti al precedente paragrafo 12.2 in relazione alla categoria di lavorazioni SIOS OG 11 (art 89 comma 11 del Codice).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti paragrafi 9 e 12.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

15. SUBAPPALTO PROGETTAZIONE

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Relativamente alle stesse, il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

16. SUBAPPALTO LAVORI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo della prevalente, con la limitazione al 30% per le lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OG11, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si applica l'art 89 comma 11 del Codice con riferimento alle lavorazioni ricondotte alla categoria SIOS OG11.

17. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad € 47.934,08, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso:
Ragione sociale: Comune di Isernia - Servizio Tesoreria;
Indirizzo: Piazza Marconi n. 1, CAP 86170;
Località: ISERNIA;
Coordinate IBAN: IT15K0200815603000002772611
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per un ulteriore periodo nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in

sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scansionata dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

18. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 140,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'OE deve versare la contribuzione entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico. Le modalità di pagamento sono disponibili sul [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), previa generazione di un avviso di pagamento pagoPA, identificato dallo IUV (Identificativo Univoco Versamento), attraverso il servizio GCG. La "ricevuta pagamento" rilasciata a conclusione del processo di pagamento dovrà essere utilizzata per la presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno __/03/2020-

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite sulla piattaforma Portale Appalti raggiungibile al seguente indirizzo: <http://5.63.170.94:38080/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

La documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere caricata come da istruzioni contenute nel manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e

di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine – non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

21. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, la documentazione a corredo e la documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

21.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito riportate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- copia scansionata di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia scansionata della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

21.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, sul profilo di committente all'indirizzo <http://comuneisernia.asitechspa.it/>, Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti" e sulla piattaforma Portale Appalti raggiungibile al seguente indirizzo: <http://5.63.170.94:38080/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

La necessità di compilare tale parte ricorre anche nelle ipotesi in cui il concorrente indichi il/i professionista/i per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva così come previsto al precedente punto 9, lett b).

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 10 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ed alla L. 55/2019 di conversione con modifiche del D.L. 32/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei

requisiti di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 11.1 e 13.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 11.2 e 13.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 11.2 e 13.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

22. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative (All. n.1), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5, lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice dei contratti;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiara, con riferimento al/ai professionista/i che espleterà/espleteranno il servizio di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale;
- 4) individua il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
- 5) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 6) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 7) accetta il protocollo di legalità, sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Isernia in data 5 ottobre 2010, prot. n. 33432, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- 8) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Del. G.C. n. 71 del 27/06/2014, così come modificato con Del. G.C. n. 1 del 09/01/2020, reperibile all'indirizzo <https://isernia.trasparenza-valutazione-merito.it/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 9) accetta senza condizioni o riserva alcuna, il Progetto Definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 07/02/2020;
- 10) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 11) dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi (sopralluogo) in cui deve essere eseguita la prestazione;
- 12) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale....., partita IVA.....; indica l'indirizzo PEC..... oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronicaai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
- 13) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 14) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 15) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 16) dichiara che l'importo offerto è fisso ed invariabile, pienamente remunerativo ed omnicomprensivo delle offerte migliorative proposte;
- 17) dichiara di essere consapevole che i lavori dovranno essere eseguiti in presenza di attività didattica parziale ed in particolare con il mantenimento del numero minimo di 10 classi e di non avere nulla da eccepire in proposito.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 17 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

22.1 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- 1 copia scansionata di un documento d'identità del sottoscrittore;
- 2 (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia scansionata della procura;
- 3 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 4 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 5 documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- 6 (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice) copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 8 copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo.

22.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 19. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia scansionata, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Per la compilazione ed il caricamento a sistema della documentazione amministrativa si rimanda al manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

23. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica a base di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, nonché essere conforme alle prescrizioni di cui al progetto definitivo posto a base di gara, a pena di esclusione.

La documentazione prodotta dovrà pertanto permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili.

Le offerte migliorative potrebbero implicare una variazione delle lavorazioni poste a base di gara, in termini qualitativi e quantitativi ovvero l'introduzione di nuove lavorazioni. Le migliorie proposte dovranno apportare modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, nei limiti descritti al paragrafo 25.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE.

Per quanto riguarda eventuali modifiche quantitative, si fa presente che non sono ammesse soluzioni migliorative che consistano in opere aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara che non incrementino la qualità della prestazione richiesta. Ossia non sono ammesse mere aggiunte quantitative alle prestazioni richieste nella documentazione tecnica posta a base di gara che non ne migliorino la qualità, per cui la costruzione progettuale di base rimane inalterata ma viene solo ampliata quantitativamente in alcuni suoi aspetti.

Le soluzioni migliorative proposte potranno quindi determinare la necessità di inserire nuove voci di lavorazioni o la modifica di voci già esistenti. In tal caso nell'offerta tecnica

debbono essere indicate le nuove voci di elenco prezzi, che possono essere integrative (se si riferiscono a nuove lavorazioni) o sostitutive (se riferite a lavorazioni già previste per le quali si offrono soluzioni migliorative). I nuovi prezzi dovranno essere dedotti dal Prezzario della Regione Molise vigente o, in mancanza, da adeguate analisi dei prezzi.

L'offerta tecnica dovrà contenere la descrizione dettagliata di tutti gli elementi qualitativi da valutare, riportati in maniera esaustiva nel paragrafo 25.1 - "CRITERI DI VALUTAZIONE".

Il concorrente dovrà produrre degli specifici elaborati con riferimento ai sub – criteri sotto riportati:

Sub-criteri A.1 - A.2. - B.1 - C.1 - C.2 - C.3 - C.4 - C.5

Per ogni sub-criterio dovrà essere prodotta una relazione illustrativa in formato A4 di non più di 3 (tre) facciate di testo, max 40 righe per facciata (utilizzare il Times New Roman 10), corredata di non più di 3 (tre) allegati esclusivamente grafici in formato max A3, oltre alle eventuali certificazioni e/o depliant illustrativi e/o schede tecniche. Gli allegati grafici dovranno essere in scala adeguata al fine di essere leggibili chiaramente sia nei testi che nella grafica. Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Le ulteriori cartelle in esubero (sia grafiche che della relazione) al numero massimo richiesto non verranno prese in esame; sarà seguito il criterio dell'impaginazione di presentazione.

Tutta la documentazione dovrà essere inserita in un'unica cartella e quella relativa a ciascun sub-criterio deve essere immediatamente riconoscibile. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Sub-criteri C.6 - C.7 - C.8

Per i citati criteri dovrà essere presentata la certificazione dalla quale dedurre il possesso dei requisiti richiesti.

La documentazione prodotta dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili. Il concorrente dovrà descrivere gli elementi tecnici di dettaglio e le modalità di realizzazione producendo tutti gli elaborati descrittivi, grafici e tecnici di dettaglio necessari per verifica dell'adeguatezza della miglioria proposta.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

Per la compilazione ed il caricamento a sistema dell'offerta tecnica si rimanda al manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

24. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **indicazione del ribasso percentuale** offerto sull'importo complessivo posto a base di gara, al netto dell'Iva e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- b) **stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle lavorazioni oggetto dell'appalto;

c) **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

Per quanto riguarda le soluzioni migliorative relative ai lavori oggetto della valutazione tecnica, il concorrente dovrà allegare nell'offerta economica, a pena di esclusione, un computo metrico non estimativo dell'offerta migliorativa con indicati i prezzi unitari delle lavorazioni, la qualità e la quantità delle voci di ciascuna delle lavorazioni afferenti alle offerte migliorative.

Tali voci potranno essere voci integrative o sostitutive di quelle di progetto e pertanto dovranno essere contrassegnate con un codice che le identifichi univocamente. La voce di prezzo dovrà contenere la descrizione di ogni componente, anche accessorio, le relative prestazioni tecniche, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente eseguita.

Si evidenzia ai concorrenti che per quanto concerne le offerte migliorative dei lavori, il computo metrico estimativo del progetto esecutivo, per come previsto dall'art. 41 del D.P.R. 207/2010, verrà redatto sulla base dell'elenco prezzi a base di gara, integrato con gli ulteriori prezzi delle offerte migliorative proposte, accettate dalla commissione giudicatrice, sulla base del Prezzario della Regione Molise vigente o, in mancanza, con adeguate analisi dei prezzi.

In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo e quello offerto in sede di gara, il quale è onnicomprensivo delle offerte migliorative proposte, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza e costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Il computo metrico estimativo, del progetto esecutivo, computato a corpo, non è parte integrante del contratto e non ne costituisce in alcun modo valore negoziale.

Le eventuali varianti in corso d'opera, qualora ammissibili secondo le disposizioni di legge, verranno contabilizzate a misura, data l'invariabilità contrattuale delle percentuali delle singole lavorazioni a corpo di cui si compone l'intervento ed a salvaguardia delle partite di lavorazioni a corpo eventualmente già contabilizzate in via definitiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, sempre **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Saranno considerate esclusivamente le percentuali di ribasso espresse fino alla terza cifra decimale; qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, saranno considerate le cifre fino alla terza cifra decimale arrotondata per eccesso al valore superiore, qualora la quarta cifra decimale sia inferiore a cinque la terza cifra decimale sarà arrotondata per difetto al valore inferiore.

Per la compilazione ed il caricamento a sistema dell'offerta economica si rimanda al Disciplinare Telematico allegato.

25. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo, sulla base di criteri oggettivi inerenti aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto e indicati nel prosieguo del presente disciplinare di gara.

Ai sensi del comma 10 bis dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, il punteggio economico è fissato al 20% del punteggio complessivo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

25.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, gli elementi dell'offerta tecnica che concorreranno alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono basati su criteri oggettivi, scelti tra gli aspetti qualitativi e ambientali connessi all'oggetto dell'appalto.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 95 del codice, sono ammesse varianti al progetto definitivo posto a base di gara nei limiti delle proposte di miglioramento ammesse nel presente disciplinare di gara.

Gli aspetti inerenti la possibilità di presentare le migliorie sono definiti nel prosieguo, nella presente sezione "Criteri di valutazione" rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'amministrazione e l'alterazione dei caratteri essenziali delle prestazioni richiesta.

Le migliorie oggetto della valutazione in sede di offerta tecnica non rappresentano elemento di valutazione dell'offerta economica.

Nella tabella seguente sono riportati i criteri e i relativi sub-criteri di valutazione, con i relativi pesi ponderali e sub-pesi discrezionali (D) e quantitativi (Q).

CRITERI QUALITATIVI	SUB-CRITERI	SUB PESI (D)	SUB PESI (Q)	PESI
A – PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA <i>(desunta dall'avvenuta esecuzione di un numero massimo di tre servizi di progettazione, effettivamente realizzati dal/i progettista/i, ritenuti significativi delle proprie capacità professionali)</i>	A.1 – Struttura tecnica preposta alla progettazione esecutiva. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - idoneità ed adeguatezza della struttura tecnica che il concorrente intende adottare per la progettazione esecutiva delle opere costituenti la totalità delle prestazioni, in termini di specializzazione, professionalità ed esperienza dei tecnici dedicati alla progettazione esecutiva, in riferimento agli aspetti: - strutturali; - architettonici; - impiantistici; - energetici ed ambientali degli edifici (D.M. 11 ottobre 2017 sui Criteri Ambientali Minimi)	4		12

	<p>nonché in relazione alla presenza di professionisti certificati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente;</p> <p>A.2 – Utilizzo di tecniche e tipologie progettuali particolari. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: Saranno valutati più positivamente i progetti che evidenziano un grado di complessità delle opere progettate il più elevato possibile in termini di tecniche e tecnologie innovative, con riguardo alla parte architettonica ed impiantistica.</p>			
B – ASPETTI QUALIFICANTI IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE OFFERTO	<p>B.1 – Soluzioni progettuali finalizzate ad una maggiore efficienza funzionale e tecnologica. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: Saranno valutati più positivamente i progetti che prevedono soluzioni migliorative e/o innovative dal punto di vista strutturale, architettonico ed impiantistico, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ottimizzazione degli interventi con eventuali soluzioni costruttive che, senza modifiche al sistema strutturale adottato, consentano di ottenere anche un miglioramento sismico; - Soluzioni architettoniche migliorative per la fruizione degli spazi; - Miglioramento dell'efficienza energetica rispetto la normativa nazionale e progettazione secondo principi di eco-design. 	8		8
C – ASPETTI QUALIFICANTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI	<p>C.1 – Struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione della composizione ed articolazione delle squadre di lavoro con specifiche dei profili professionali e delle qualifiche ed esperienze delle figure di riferimento. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa e dell'organigramma operativo che il concorrente intende adottare per la gestione dell'appalto; - adeguatezza quali-quantitativa e composizione delle squadre di lavoro relative alle varie fasi operative; - specializzazione ed esperienza dei responsabili ed in particolare il profilo professionale minimo che ci si impegna a garantire con riferimento alla figura del Responsabile del cantiere e del Responsabile di commessa. <p>C.2 – Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione delle lavorazioni. Con riferimento al presente sub-elemento di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p>	8		51
		8		

<ul style="list-style-type: none"> - efficacia ed adeguatezza dell'organizzazione e della logistica del cantiere proposta per lo svolgimento delle varie fasi lavorative al fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni anche attraverso una attenta gestione delle interferenze tra attività lavorative; - modalità di esecuzione delle principali lavorazioni anche in relazione alle scelte tecnico-costruttive ed alle fasi realizzative (sistema strutturale, componente architettonica, componente impiantistica, ecc.). - procedure relative all'attività di coordinamento con eventuali subappaltatori e/o subfornitori; - soluzioni volte all'ottimizzazione della gestione dell'attività di cantiere al fine di minimizzare le emissioni di polvere e rumori. Saranno preferiti gli accorgimenti adottati per ridurre le interferenze con la viabilità esterna e con le proprietà limitrofe durante il corso dei lavori. 		
<p>C.3 - Ottimizzazione energetica ed impiantistica</p> <p>L'offerta migliorativa potrà riguardare l'integrazione di componenti relativa ai seguenti sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miglioramento dell'efficienza energetica del sistema edificio-impianto; - miglioramento della gestione dell'impianto di climatizzazione e di illuminazione anche mediante sistemi di supervisione e controllo. <p>L'intervento potrà prevedere una proposta migliorativa relativamente ai sistemi citati per un miglior comfort ambientale oltre a migliorare l'efficienza energetica dell'immobile. Dovranno essere mantenute, come fattori minimi di qualità dell'opera, le prescrizioni tecniche e prestazionali descritte nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle altre documentazioni di progetto.</p> <p>Le proposte migliorative tecniche e funzionali delle opere in oggetto potranno riguardare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Comfort ambientale - Dovranno essere indicate le caratteristiche degli eventuali elementi tecnici occorrenti per il raggiungimento di un miglior comfort ambientale (anche ai fini acustici); 2) Risparmio energetico - Dovranno essere fornite indicazioni in merito alle caratteristiche degli eventuali elementi tecnici che si intendono adottare per la riduzione dei consumi; 3) Installazione e manutenzione - Dovranno essere fornite indicazioni sulle caratteristiche prestazionali di installazione, manutenzione, facilità di smontaggio e rimontaggio dei componenti proposti; 4) Affidabilità e resistenza all'usura - Dovranno essere fornite indicazioni sulle caratteristiche prestazionali di durevolezza, affidabilità e resistenza all'usura dei materiali eventualmente proposti. <p>Saranno più favorevolmente valutate le previsioni di prestazioni superiori ai Criteri Ambientali Minimi descritti nel cap. 2.4 Specifiche Tecniche dei Componenti Edilizi dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e</p>	<p>10</p>	

del Mare del 11/10/2017 avente ad oggetto “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici”.		
<p>C.4 – Durabilità ed efficienza dell’opera e utilizzo di materiali ecologici.</p> <p>Con riferimento al presente sub-elemento di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - saranno valutate più positivamente le migliori offerte riguardanti il maggiore incremento dell’efficienza delle prestazioni e la durabilità dell’opera (certificazioni prestazionali e di garanzia) minimizzando gli oneri manutentivi; - saranno valutate più positivamente le migliori offerte riguardanti il maggiore utilizzo di materiali ecologici al fine di permettere lo smontaggio ed il maggiore riciclo degli stessi. 	10	
<p>C.5 - Caratteristiche architettoniche e funzionali</p> <p>L’offerta migliorativa potrà riguardare i seguenti componenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pavimentazioni, rivestimenti e accessori; 2. Infissi esterni (finestre) ed interni (porte); 3. Tendaggi, frangisole e isolamento termico e acustico; 4. Controsoffitti, pareti interne, tinteggiature e finiture varie; 5. Sistemazioni esterne e recinzioni; 6. Servizi igienici e locali di servizio; 7. Finiture esterne; 8. Soluzioni tecniche per la fruizione degli spazi da parte degli utenti diversamente abili. <p>Dovranno essere mantenute le indicazioni tipologiche e tecnologiche degli elementi contenute negli elaborati grafici di progetto e dovranno essere mantenuti come fattori minimi di qualità dell’opera le prescrizioni tecniche e prestazionali descritte nel progetto esecutivo posto a base di gara.</p> <p>La proposta migliorativa redatta dal concorrente in merito alle caratteristiche architettoniche e funzionali delle opere in oggetto potrà riguardare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Estetica – Dovrà essere indicata la qualità dei materiali in riferimento al valore estetico degli elementi da correlare alla destinazione d’uso dell’immobile; 2) Resistenza - Dovrà essere indicata la qualità dei materiali e dei sistemi eventualmente utilizzati in variazione, con riferimento alla resistenza meccanica e agli agenti chimici degli elementi, alla resistenza all’usura e stabilità degli elementi, all’attitudine all’integrazione impiantistica; 3) Igiene - Dovranno essere indicate le caratteristiche prestazionali di pulibilità degli elementi proposti; 4) Benessere Acustico - Dovranno essere indicate le eventuali soluzioni tecniche impiegate per minimizzare i livelli sonori indotti dall’ambiente e dalle attività interne ed esterne al complesso e le caratteristiche 	15	

<p>prestazionali di isolamento acustico degli elementi tecnici proposti in considerazione della specifica destinazione degli ambienti;</p> <p>5) Durabilità e Manutenibilità - Dovranno essere indicate le caratteristiche prestazionali di durevolezza, manutenibilità, riparabilità e sostituibilità dei materiali e delle finiture proposte, garantendo comunque uniformità della prestazione complessiva e delle caratteristiche estetiche dell'opera.</p> <p>6) Funzionalità – Dovranno essere indicate le eventuali soluzioni tecniche impiegate per garantire la massima funzionalità degli ambienti, stante l'elevato afflusso di utenza.</p> <p>Saranno più favorevolmente valutate le previsioni di prestazioni superiori ai Criteri Ambientali Minimi descritti nel cap. 2.4 Specifiche Tecniche dei Componenti Edilizi dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11/10/2017 avente ad oggetto "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici".</p>			
<p>C.6 - Capacità di applicazione di misure per la gestione ambientale.</p> <p>Dimostrato attraverso la Registrazione EMAS rilasciata dal Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia oppure tramite la Certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata da enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I., il coefficiente pari ad 1 sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <p>0,5 nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione;</p> <p>un ulteriore 0,5 in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. ($= 0,5 \times \text{n. mandanti con certificazione} / \text{n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva}$). (N.B.: In caso di consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI).</p> <p>Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p>		3	9
<p>C.7 - Capacità di applicazione di misure per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Dimostrato attraverso Certificazione BS OHSAS 18001</p>		3	

<p>rilasciata da Enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I., il coefficiente pari ad 1 sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato: 0,5 nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione; un ulteriore 0,5 in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. ($= 0,5 \times \text{n. mandanti con certificazione} / \text{n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva}$). (N.B.: In caso di consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI).</p> <p>Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p>				
<p>C.8 – Rating di legalità.</p> <p>Dimostrato attraverso la presentazione di Certificazione di un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme allo standard ISO 37001:2016 rilasciata da Enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I., il coefficiente pari ad 1 sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato: 0,5 nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione; un ulteriore 0,5 in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti. ($= 0,5 \times \text{n. mandanti con certificazione} / \text{n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva}$). (N.B.: In caso di consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono).</p>			3	
TOTALE PUNTEGGIO		71	9	80
D – OFFERTA ECONOMICA	Ribasso percentuale sull'importo complessivo (lavori + progettazione, soggetto a ribasso)			20
TOTALE PUNTEGGIO				100

Per quanto riguarda gli elementi relativi ai criteri di valutazione C.6-C.7-C.8, il relativo punteggio sarà assegnato:

- per gli operatori economici monosoggettivi, automaticamente, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto;
- per gli operatori economici plurisoggettivi, in base alla formula matematica indicata nella tabella dei criteri di valutazione sopra riportata.

N.B.:

Relativamente ai sub-criteri di valutazione "C.6 - Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale", "C.7 - Capacità di applicazione misure per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro" - "C.8 – Rating di legalità", di cui sopra, si puntualizza che le registrazioni/certificazioni richieste, unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata dell'appalto nel caso di aggiudicazione, qualora il concorrente sia un operatore economico di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili) devono essere possedute o dal consorzio stesso oppure da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione.

Inoltre l'operatore economico, nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le consorziate indicate, assume l'obbligo di non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati se non tramite individuazione di altri consorziati dotati delle medesime certificazioni/registrazioni possedute da quelli indicati in sede di offerta.

Si evidenzia che:

- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) e di consorzi stabili (art. 45 comma 2, lett. c), se il consorzio stesso oppure tutte le consorziate indicate, attesteranno il possesso delle certificazioni valutabili, la commissione attribuirà il punteggio pieno previsto dal criterio.
- qualora invece, relativamente al criterio, né il consorzio, né le consorziate indicate siano in possesso della/e certificazione/i valutabile/i, la commissione attribuirà un punteggio pari a 0 (zero) per il criterio per il quale non risulti dimostrato il possesso della relativa certificazione da parte del consorzio o di tutte le consorziate indicate per l'esecuzione. Non verranno attribuiti punteggi intermedi.

25.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella sopra riportata, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, sulla base dei criteri motivazionali indicati per ciascun criterio e sub – criterio, nonché dei parametri di valutazione di cui alla seguente tabella:

Descrittori livello di prestazione	Coefficiente
Eccellente	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6

Insufficiente	0,5
Scarsa	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

La Commissione calcola quindi la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub – criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero ed uno, sulla base della formula matematica riportata in tabella per ciascun sub – criterio. Nel caso di operatore economico monosoggettivo, sarà attribuito il coefficiente massimo 1 per il sub – criterio di riferimento in presenza dell'elemento richiesto, il coefficiente 0 se assente.

25.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Relativamente all'offerta economica viene attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare:

$$V_i (R_i / R_{\max})^\alpha$$

Dove:

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_{\max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente pari a 0,50

25.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore applicando la seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove:

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

Pa = peso criterio di valutazione *a*;

Pb = peso criterio di valutazione *b*;

.....

Pn = peso criterio di valutazione *n*.

26. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno __/03/2020, alle ore 09:00 presso la sede del Settore Tecnico, sita in Isernia alla Piazza Michelangelo, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico del Comune di Isernia o tramite PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione su sito informatico del Comune di Isernia o tramite PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara, costituito dal RUP, dal Dirigente del Settore Tecnico e dal Responsabile del Servizio 3°, procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

27. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

28. APERTURA E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà all’apertura dell’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della documentazione contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 30.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 29.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 30.

30. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 29, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Prima dell'aggiudicazione, il R.U.P. della stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d);

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre

trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand - still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficio Rogante. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano

determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25/01/2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Sono parimenti a carico dell'aggiudicatario i diritti di rogito spettanti all'ente.

31. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma telematica Portale Appalti almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al suddetto termine.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

32. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo della piattaforma telematica piattaforma Portale Appalti raggiungibile al seguente indirizzo: <http://5.63.170.94:38080/PortaleAppalti/it/homepage.wp>. Nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante comuneisernia@pec.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Isernia rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Antonio Ricchiuti)

IL DIRIGENTE

(Ing. Giuseppe Cutone)

Allegati:

All. 1 Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative

All. 2 DGUE